

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente all'adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati sviluppati nuovi metodi di selezione delle patate e vi sono stati progressi negli strumenti diagnostici per l'individuazione degli organismi nocivi e nelle pratiche agronomiche di lotta alla diffusione di tali organismi.
- (2) Grazie a questi sviluppi tecnici la produzione di tuberi-seme di patata può essere assoggettata a prescrizioni più rigorose di quelle dettate dagli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. Allo stesso tempo si è avuta conoscenza di nuovi agenti patogeni, mentre la comprensione delle malattie esistenti ha progredito, indicando che alcune malattie impongono misure più rigorose.
- (3) In tale contesto le norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate sono state adeguate per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici menzionati <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

<sup>(2)</sup> UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes (norme in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate), edizione 2011, New York.

- (4) In considerazione di questi sviluppi vanno aggiornate determinate condizioni minime e tolleranze espresse negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE; nell'allegato II vanno inoltre aggiunte restrizioni relative a croste nere dei tuberi di patata, scabbia pulverulenta della patata e tuberi-seme eccessivamente disidratati e raggrinziti.

- (5) Successivamente all'adozione della direttiva 2002/56/CE vi sono stati progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi per i tuberi-seme. Limitare il numero di generazioni è un procedimento obbligato per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Il limite massimo di sette generazioni per i tuberi-seme di patate pre-base e di base costituisce un buon compromesso tra la necessità di moltiplicare quantitativi sufficienti di tuberi-seme per la produzione di tuberi-seme certificati e la tutela del loro stato sanitario.

- (6) Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc. vanno escluse dall'allegato I in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 69/464/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>. Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Clavibacter michiganensis* sottospecie *sepedonicus* (Spieck. et Kotth.) Davis et al., vanno escluse dagli allegati I e II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>. Le prescrizioni per quanto riguarda l'organismo nocivo *Heterodera rostochiensis* Woll., al quale è stato successivamente attribuito il nome di *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, vanno escluse dall'allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 2007/33/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>. Le

<sup>(3)</sup> Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

